



Bruxelles, 22 maggio 2017
(OR. en)

9507/17

Fascicolo interistituzionale:
2016/0398 (COD)

COMPET 431
MI 442
ETS 43
DIGIT 146
SOC 419
EMPL 326
CONSOM 225
CODEC 887

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9020/17 COMPET 320 MI 395 ETS 36 DIGIT 127 SOC 321 EMPL 241 CONSOM 195 CODEC 773
n. doc. Comm.:	5278/17 COMPET 21 MI 31 ETS 2 DIGIT 5 SOC 15 EMPL 11 CONSOM 10 CODEC 34 IA 6
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo della proposta in oggetto quale risulta in seguito alla riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 19 maggio 2017.

Le aggiunte proposte dalla presidenza rispetto alla proposta della Commissione (doc. 5278/17) sono indicate in **grassetto sottolineato** mentre le soppressioni sono indicate con [...].

Si invita il Consiglio ad approvare un orientamento generale su questo testo.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) garantisce ai prestatori di servizi la libertà di stabilimento in altri Stati membri e la libera prestazione di servizi tra Stati membri.

¹ GU C del , pag. .

- (2) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² precisa il contenuto della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per quanto riguarda determinati servizi. Essa stabilisce tra l'altro che i regimi di autorizzazione e determinati tipi di requisiti relativi ai servizi devono essere non discriminatori in base alla cittadinanza o alla residenza, giustificati da un motivo imperativo d'interesse generale e proporzionati.
- (3) La direttiva 2006/123/CE prevede l'obbligo per gli Stati membri di valutare e adattare la loro legislazione sui regimi di autorizzazione e su taluni requisiti relativi ai servizi al fine di renderla conforme alle disposizioni della direttiva. Inoltre, al fine di agevolare in futuro la verifica dell'osservanza da parte degli Stati membri, la direttiva 2006/123/CE prevede l'obbligo per gli Stati membri di notificare le nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che introducono taluni nuovi requisiti rientranti nel campo di applicazione di tale direttiva, o modifiche sostanziali a tali requisiti.
- (4) La Commissione ha ricevuto dagli Stati membri un numero crescente di notifiche riguardanti requisiti di nuova introduzione a norma della direttiva 2006/123/CE. Tuttavia, poiché non tutti questi requisiti nazionali sono non discriminatori in base alla cittadinanza o alla residenza, giustificati e proporzionati, la Commissione ha avviato numerosi dialoghi strutturati con gli Stati membri. Ciò dimostra che l'attuale procedura di notifica non è sufficiente a evitare discriminazioni in base alla cittadinanza o alla residenza e requisiti non giustificati o sproporzionati. Ciò va a scapito dei cittadini e delle imprese nel mercato interno dei servizi. Inoltre alcuni requisiti nuovi o modificati relativi ai servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE risultano non notificati.

² Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

- (5) Per tali ragioni la Commissione, nella sua strategia per il mercato unico³, ha annunciato un'iniziativa per migliorare la conformità alla direttiva 2006/123/CE attraverso la riforma della procedura di notifica da essa prevista.
- (6) L'effettiva applicazione delle norme che disciplinano il mercato interno dei servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE dovrebbe essere rafforzata migliorando l'attuale procedura di notifica istituita dalla suddetta direttiva per quanto riguarda i regimi di autorizzazione nazionali e taluni requisiti nazionali concernenti sia l'accesso alle attività autonome sia il loro esercizio. **La presente direttiva stabilisce una procedura affinché gli Stati membri e la Commissione lavorino in partenariato per prevenire l'introduzione di regimi di autorizzazione e/o di determinati requisiti relativi ai servizi, contemplati dalla direttiva 2006/123/CE, che sono discriminatori, non giustificati o sproporzionati. . I regimi di autorizzazione e i requisiti contemplati dalla presente direttiva sono quelli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE. La presente direttiva non limita i diritti sovrani degli Stati membri a disciplinare le attività di servizi, in linea con il diritto dell'UE.**

[...] La presente direttiva lascia impregiudicati i poteri della Commissione a norma dei trattati e l'obbligo per gli Stati membri di attenersi alle disposizioni del diritto dell'Unione.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese [COM(2015) 550 final].

(7) L'obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva dovrebbe applicarsi alle misure normative degli Stati membri, quali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di carattere generale o qualunque altra norma vincolante di carattere generale, comprese norme adottate da associazioni o organizzazioni professionali, nell'esercizio della propria autonomia giuridica, per disciplinare collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio. L'obbligo di notifica non dovrebbe invece applicarsi alle decisioni [...] indirizzate a uno specifico prestatore di servizi [...].

(7 bis) L'obbligo di notifica non dovrebbe applicarsi a misure che abrogano completamente regimi di autorizzazione o requisiti o a misure di attuazione di regimi di autorizzazione o requisiti già notificate e che non ne estendono il campo di applicazione o il contenuto, né li rendono più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi. L'obbligo di notifica non dovrebbe ugualmente applicarsi alle misure di attuazione degli atti vincolanti dell'Unione nello Stato membro, quando tali atti contengono disposizioni uniformi da attuare e quando non vi è divergenza delle norme degli Stati membri che possa risultare in ostacoli per il mercato unico. Tale eccezione andrebbe intesa alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(7 ter) L'obbligo di notifica non dovrebbe inoltre applicarsi alle norme stabilite nei contratti collettivi negoziati dalle parti sociali che non sono considerati requisiti ai sensi della presente direttiva. La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e la destinazione dei suoli, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie nonché le sanzioni amministrative comminate per inosservanza di tali norme che non disciplinano o non influenzano specificatamente l'attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato.

(7 quater) La direttiva 2006/123/CE è uno strumento giuridico orizzontale che interessa un numero significativo di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative a diversi livelli all'interno delle strutture di governo degli Stati membri. Tutti i livelli di dette strutture sono già soggetti all'obbligo di notifica di cui alla direttiva 2006/123/CE. Per agevolare il rispetto della presente direttiva da parte delle autorità competenti, la Commissione pubblicherà una serie di orientamenti sugli aspetti pratici della procedura di notifica al fine di massimizzare l'efficacia di tale procedura e di limitare gli oneri amministrativi, anche per le autorità locali o comunali.

- (8) L'obbligo per gli Stati membri di notificare i progetti di misure che stabiliscono regimi di autorizzazione o requisiti di cui all'articolo 4 della presente direttiva almeno tre mesi prima della loro adozione è inteso a garantire che le misure adottate siano conformi alla direttiva 2006/123/CE. Affinché la procedura di notifica sia efficace, una consultazione sulle misure notificate dovrebbe aver luogo con sufficiente anticipo rispetto alla loro adozione. Ciò è opportuno per promuovere la trasparenza e una cooperazione efficace tra la Commissione e gli Stati membri e per sviluppare ulteriormente gli scambi tra la Commissione e le autorità nazionali sui regimi di autorizzazione e su taluni requisiti nuovi o modificati contemplati dalla direttiva 2006/123/CE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). [...]

- (9) In uno spirito di trasparenza e cooperazione, se vengono apportate modifiche sostanziali a un progetto di misura oggetto di una procedura di notifica pendente a norma della presente direttiva, la Commissione, gli altri Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero essere informati in merito a tali modifiche dallo Stato membro notificante a tempo debito. **A tal fine lo Stato membro notificante dovrebbe modificare la notifica iniziale del progetto di misura.** Le modifiche di scarsa importanza non dovrebbero essere comunicate.
- (10) Le informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro notificante dovrebbero essere sufficienti per poter valutare la conformità alla direttiva 2006/123/CE e in particolare la proporzionalità di un regime di autorizzazione o di un requisito notificato. Pertanto, in conformità **agli obblighi previsti dalla direttiva 2006/123/CE** e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [...], tali informazioni dovrebbero chiarire l'obiettivo di interesse pubblico perseguito e specificare le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato è necessario, giustificato e proporzionato alla luce di detto obiettivo. [...]
- (10 bis) **Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di agire in un lasso di tempo molto breve per motivi urgenti giustificati da circostanze gravi ed imprevedibili attinenti alla tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della sanità pubblica o dell'ambiente. Tale deroga dalla procedura di notifica a causa di motivi urgenti non è utilizzata per eludere l'applicazione della procedura di notifica stabilita dalla presente direttiva.**

- (11) Al fine di assicurare un efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è opportuno che nel quadro della presente direttiva si continui a utilizzare il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (12) L'obbligo di notifica di cui alla direttiva 2006/123/CE impone agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 16, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2006/123/CE. L'applicazione di tale direttiva ha dimostrato che i regimi di autorizzazione o i requisiti relativi a regimi di autorizzazione [...] e le restrizioni multidisciplinari sono comuni e possono costituire ostacoli significativi al mercato unico dei servizi. Essi dovrebbero quindi rientrare nell'obbligo di notifica per agevolare la conformità alla direttiva 2006/123/CE dei pertinenti progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. I requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE sono soggetti all'obbligo di notifica nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3.
- (13) La presente direttiva stabilisce una consultazione di durata trimestrale al fine di consentire la valutazione dei progetti di misure notificati e un dialogo efficace con lo Stato membro notificante. Ai fini del corretto svolgimento della consultazione e dell'efficace trasmissione di osservazioni da parte degli Stati membri e della Commissione [...], è opportuno che gli Stati membri notifichino i progetti di misure almeno tre mesi prima dell'adozione. Gli Stati membri notificanti dovrebbero tenere conto delle osservazioni formulate sul progetto di misura notificato, conformemente al diritto dell'Unione. **Se lo Stato membro notificante decide di non procedere all'adozione della misura notificata, tale Stato membro può ritirare la notifica relativa a questa misura in qualsiasi momento durante la procedura di notifica.**

⁴ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(14) Se [...] la Commissione **ha diffuso osservazioni durante il periodo di consultazione sollevando** [...] preoccupazioni riguardo alla conformità [...] della [...] misura notificata **con la direttiva 2006/123/CE**, essa può [...], **prima della scadenza di tale periodo e qualora le suddette preoccupazioni sussistano, inviare una comunicazione** allo Stato membro notificante, dandogli la possibilità di **fornire ulteriori spiegazioni o di** modificare [...] la misura in conformità con il diritto dell'UE. La [...] **comunicazione** dovrebbe includere una spiegazione delle problematiche di ordine giuridico individuate dalla Commissione. Il ricevimento di una siffatta [...] **comunicazione consente allo Stato membro notificante e alla Commissione di continuare a dialogare. Tale comunicazione non dovrebbe impedire allo Stato membro di adottare la misura notificata.** [...]

(15) [...]

(16) [...] **Relativamente ai requisiti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, lettera b)**, la Commissione dovrebbe conservare il potere di adottare **una** decisione [...] con cui richiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare le misure notificate o, se già adottate, di abrogarle, qualora [...] **la Commissione nutra ancora serie preoccupazioni riguardo alla compatibilità delle misure notificate con** [...] la direttiva 2006/123/CE.

(16 bis) Al momento di adottare una decisione, la Commissione assicura che lo Stato membro a cui tale decisione è indirizzata abbia l'opportunità di informare la Commissione della sua posizione riguardo alle preoccupazioni sollevate sulla compatibilità della misura con la direttiva 2006/123/CE. Le decisioni sono soggette al controllo della legalità da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente ai poteri conferiti alla Corte dai Trattati.

(16 ter) Relativamente ai regimi di autorizzazione, ai requisiti che incidono sulla libera prestazione di servizi e alle restrizioni multidisciplinari, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare raccomandazioni con cui chiede allo Stato membro in questione di adattare le misure notificate al fine di affrontare le serie preoccupazioni riguardo alla compatibilità di tali misure con la direttiva 2006/123/CE.

(17) **Un ulteriore obiettivo della presente direttiva è promuovere la trasparenza tra gli Stati membri e i terzi interessati. Questi ultimi** [...] dovrebbero avere accesso alle notifiche inviate dagli Stati membri in modo da essere informati dei regimi di autorizzazione e di taluni requisiti relativi ai servizi in mercati in cui già operano o potrebbero operare in futuro, e da poter presentare osservazioni. **La Commissione dovrebbe agevolare la possibilità per i terzi interessati di presentare osservazioni sulle notifiche effettuate dagli Stati membri durante il periodo di consultazione.**

(18) La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi per gli Stati membri di notificare i requisiti relativi ai servizi della società dell'informazione a norma della direttiva (UE) 2015/1535. Al fine di evitare **la** duplicazione[...] delle notifiche, una notifica effettuata a norma di quest'ultima direttiva e in conformità ai pertinenti obblighi previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere considerata a sua volta conforme all'obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva.

(19) Per lo stesso motivo, una notifica completata a norma della presente direttiva dovrebbe essere considerata a sua volta conforme agli obblighi di informazione degli Stati membri a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

(20) A seguito dell'istituzione della procedura di notifica di cui alla presente direttiva, le disposizioni della direttiva 2006/123/CE riguardanti le procedure di notifica dovrebbero essere soppresse. Il regolamento (UE) n. 1024/2012 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

⁵ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(21) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'istituzione di una procedura di notifica ai fini di una migliore applicazione della direttiva 2006/123/CE intesa ad agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera prestazione di servizi nel mercato unico, non può essere conseguito in misura sufficiente mediante un'azione a livello dei soli Stati membri e può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE. Conformemente al principio di proporzionalità, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente direttiva **è volta a migliorare il funzionamento del mercato interno** stabil[...]**endo** norme relative alla notifica, da parte degli Stati membri, di progetti di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che introducono o modificano regimi di autorizzazione e taluni requisiti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE.

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni dei termini **"servizio", "prestatore", "destinatario", "stabilimento", "regime di autorizzazione", "requisito", "motivi imperativi d'interesse generale"**, di cui all'articolo 4, punti 1, 2, 3 e da 5 a [...] **8**, della direttiva 2006/123/CE e **del termine "sistema di informazione del mercato interno" di cui** all'articolo 5, secondo comma, **lettera a)** del regolamento (UE) n. 1024/2012.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "progetto di misura" è un testo che stabilisce un regime di autorizzazione o un requisito, ai sensi dell'articolo 4, punti 6 e 7, della direttiva 2006/123/CE, predisposto al fine della sua adozione come disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di carattere generale, che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile, per lo Stato membro notificante, apportarvi modifiche sostanziali. **Una decisione indirizzata a uno specifico prestatore di servizi non rientra nel campo di applicazione della presente definizione;**
- b) "adozione" è la decisione di uno Stato membro **in cui il progetto di misura non può più essere modificato in conformità della procedura applicabile.** [...].

Obbligo di notifica

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4, o che modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti **nella sostanza**.

1 bis. Gli Stati membri non sono tenuti a notificare:

- a) progetti di misure che consistono soltanto nell'abrogazione dei regimi di autorizzazione o dei requisiti;**
 - b) progetti di misure di attuazione dei regimi di autorizzazione o dei requisiti già notificati da tale Stato membro, se tali progetti di misure non ne estendono il campo di applicazione o il contenuto, né li rendono più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi;**
 - c) progetti di misure con cui gli Stati membri si conformano agli atti vincolanti dell'Unione che disciplinano i requisiti specifici riguardanti l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio, nella misura in cui tali requisiti siano espressamente previsti da tali atti dell'Unione.**
2. Qualora uno Stato membro modifichi un progetto di misura notificato **oggetto di una procedura di notifica in corso**, con l'effetto di espanderne [...] **sostanzialmente** il campo di applicazione o il contenuto, [...] o di aggiungervi requisiti o regimi di autorizzazione, o di rendere [...] i requisiti o regimi di autorizzazione **notificati** più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, [...] esso **modifica la notifica iniziale del** [...] progetto di misura. [...] **Lo Stato membro notificante fornisce** una spiegazione dell'obiettivo e del contenuto delle modifiche **notificate**. [...]

3. I progetti di misure di cui al paragrafo[...] 1 [...] sono notificati alla Commissione almeno tre mesi prima della loro adozione.

3 bis. Le modifiche di cui al paragrafo 2 sono notificate alla Commissione almeno un mese prima della loro adozione.

3 ter. Se i parlamenti degli Stati membri modificano un progetto di misura notificato, la misura notificata modificata può essere adottata. Gli Stati membri notificano tali modifiche senza indugio, e al più tardi entro due settimane dalla data di adozione della misura.

4. [...]

5. Gli Stati membri, nell'ambito di ogni notifica **effettuata in conformità del paragrafo 1, o di ogni modifica in conformità del paragrafo 2, o di ogni modifica in conformità del paragrafo 3 ter,** forniscono informazioni che dimostrano la conformità con la direttiva 2006/123/CE del regime di autorizzazione o del requisito notificato.

Dette informazioni ne identificano il motivo imperativo d'interesse generale e spiegano le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato non è discriminatorio [...] ed è proporzionato.

[...] **Una notifica effettuata in conformità del paragrafo 1** include una [...] **spiegazione riguardo alla motivazione per cui il regime di autorizzazione o il requisito è idoneo a garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito; si limita a quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo e include la ragione per la quale non è possibile sostituire il regime di autorizzazione o i requisiti con altre misure meno restrittive che raggiungono lo stesso risultato.** [...]

6. Lo Stato membro interessato comunica nella notifica, **se del caso**, anche il testo della disposizione legislativa o regolamentare su cui si fonda il progetto di misura notificato.
7. Gli Stati membri interessati comunicano la misura adottata entro due settimane a decorrere dalla sua adozione.
8. Ai fini della procedura di notifica istituita dalla presente direttiva e per garantire lo scambio di informazioni tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione, si utilizza il sistema di informazione del mercato interno di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
9. **L'articolo 3, paragrafo 3 non si applica quando uno Stato membro è tenuto ad adottare misure che introducono nuovi regimi di autorizzazione o requisiti o a modificare i regimi di autorizzazione o i requisiti esistenti in un lasso di tempo molto breve per motivi urgenti giustificati da circostanze gravi ed imprevedibili, attinenti alla tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della sanità pubblica o dell'ambiente.**
Senza indugio e al più tardi entro la data di adozione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione la misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione o che 'modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti e comunicano i motivi dell'urgenza delle misure. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa adotta le misure opportune in caso di ricorso abusivo a tale procedura.

Articolo 4

Regimi di autorizzazione e requisiti soggetti all'obbligo di notifica

Gli Stati membri notificano i seguenti regimi di autorizzazione e requisiti:

- a) i regimi di autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;
- b) i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE;
- c) i requisiti che incidono sulla libera prestazione di servizi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 16, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2006/123/CE;
- d) [...]
- e) il requisito di esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limita l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse di cui all'articolo 25 della direttiva 2006/123/CE.

Articolo 5

Consultazione

- 1. [...]

2. [...] **Una** consultazione **iniziale** [...] è condotta tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione **per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione.**
3. La Commissione e gli Stati membri possono, entro il termine di due mesi a decorrere dall'inizio del periodo di consultazione di cui al paragrafo 2, presentare **sia** osservazioni **che la misura notificata può essere incompatibile con la direttiva 2006/123/CE o/sia altre considerazioni** allo Stato membro notificante.
4. Lo Stato membro notificante risponde alle osservazioni presentate dalla Commissione [...] entro un mese [...] **dalla** loro **ricezione** [...], spiegando come terrà conto di dette osservazioni nella misura notificata o indicando i motivi per cui non può tenerne conto. **La Commissione tiene debitamente conto della reazione dello Stato membro notificante. Lo Stato membro notificante può inoltre rispondere alle osservazioni presentate da altri Stati membri entro un mese dalla ricezione.**

4 bis. La modifica di una notifica effettuata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, è soggetta ad un periodo di consultazione di un mese a decorrere dalla data di notifica di tale modifica, nel corso del quale la Commissione e gli Stati membri possono formulare osservazioni che la misura notificata può essere incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e/o altre considerazioni. La presente disposizione non si applica a una notifica effettuata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3 ter.

5. Nel caso in cui né la Commissione né gli altri Stati membri abbiano presentato osservazioni su[...] il progetto di misura notificato entro i due mesi di cui al paragrafo 3 **e lo Stato membro notificante non abbia apportato modifiche alla notifica iniziale**, il periodo di consultazione termina immediatamente. **Lo Stato membro notificante può allora procedere all'adozione del progetto di misura senza che ciò costituisca una violazione dell'articolo 3, paragrafo 3.**

Articolo 6

Comunicazione [...]

1. Prima della scadenza del periodo di consultazione di cui all'articolo 5, **paragrafi 2 e 4 bis della presente direttiva, e se la Commissione ha fornito osservazioni durante tale periodo, la Commissione** può [...] **inviare una comunicazione** allo Stato membro [...] **che precisa** [...] le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità **della misura notificata** con la direttiva 2006/123/CE. [...]

La Commissione può inviare una comunicazione entro tre mesi dalla modifica della notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 3 ter.

2. [...]

- 3. Lo Stato membro notificante può reagire alla comunicazione, entro un periodo di due mesi, fornendo spiegazioni e, se del caso, adottare misure opportune.**

- 4. Se la Commissione è soddisfatta delle spiegazioni fornite o delle misure adottate dallo Stato membro notificante, la Commissione informa, senza indugio, lo Stato membro notificante dell'archiviazione della comunicazione.**

5. Qualora la Commissione abbia inviato una comunicazione in conformità del paragrafo 1 in merito a requisiti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, lettera b), e nutra ancora serie preoccupazioni sulla misura notificata in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 ter, può, entro tre mesi dalla data di tale comunicazione, adottare una decisione con cui chiede allo Stato membro in questione di astenersi dall'adottare la misura notificata o di abrogarla.

Articolo 7

[...] Raccomandazione

Qualora la Commissione abbia inviato [...] **una comunicazione** in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, [...] **in merito a autorizzazioni o requisiti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, lettere a), c) ed e), e nutra ancora serie preoccupazioni sulla misura notificata in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 ter,** può, entro [...] tre mesi dalla data di **tale comunicazione**, adottare una **raccomandazione** [...] con cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare [...] la misura **notificata** o [...] di abrogarla.

Articolo 8

Informazioni al pubblico

La Commissione pubblica **senza indugio**, su un sito web pubblico dedicato, le notifiche effettuate dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 **e le modifiche alle notifiche iniziali a norma dell'articolo 3,** paragrafo 2, e le relative misure adottate **a norma dell'articolo 3, paragrafo 7.**

Articolo 9

Designazione di un'autorità [...]

Gli Stati membri **comunicano alla Commissione** [...] un'autorità responsabile a livello nazionale per il funzionamento della procedura di notifica stabilita dalla presente direttiva. **Tale designazione non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.**

Articolo 10

Collegamento con altri meccanismi di notifica o di informazione

1. Quando uno Stato membro è tenuto a notificare una misura a norma dell'articolo 3 della presente direttiva e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535, una notifica effettuata a norma di quest'ultima direttiva e che soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 5, e 6 [...], della presente direttiva si considera conforme anche all'obbligo di notifica stabilito dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva.
2. Quando uno Stato membro è tenuto a notificare una misura a norma dell'articolo 3 della presente direttiva e a informare la Commissione **riguardo a tale misura** in conformità all'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, detta notifica si considera conforme anche all'obbligo di informazione di cui all'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 11

Relazione e riesame

1. Entro il [36 mesi dopo la data di recepimento della presente direttiva] e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva, **comprendente una valutazione degli eventuali usi impropri per eludere l'applicazione della procedura di notifica stabilita dalla presente direttiva.**
2. Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta periodicamente la presente direttiva e trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
3. Ove opportuno, le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate dalle relative proposte.

Articolo 12

Modifiche della direttiva 2006/123/CE

La direttiva 2006/123/CE è così modificata:

1. all'articolo 15, il paragrafo 7 è soppresso a decorrere dal [un giorno dopo il termine per il recepimento];
2. all'articolo 39, paragrafo 5, il secondo e il terzo comma sono soppressi a decorrere dal [un giorno dopo il termine per il recepimento].

Modifiche del regolamento (UE) n. 1024/2012

L'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è così modificato:

1. il punto 1 è sostituito dal seguente:

1. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno: capo VI."

2. è aggiunto il seguente punto 11:

11. Direttiva (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, salvo il caso in cui una notifica, quale prevista da tale direttiva, sia effettuata conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535."

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [inserire data, [...] **due anni** a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
3. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal [inserire data, un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva + un giorno].

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente Il presidente
